AUDIZIONE

su

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Atto Governo n. 332

-

VIII° e X° COMMISSIONI RIUNITE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

***

<u>Osservazioni ANEV</u>

Roma, 28.10.2025

ANEV – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO
LUNGOTEVERE DEI MELLINI N. 44-00193 ROMA TEL.: +390642014701 FAX: +390642004838
– SEGRETERIA@ANEV.ORG

Sommario

1. Presentazione ANEV 3
2. Introduzione 4
3. Considerazioni puntuali 5
4. Conclusioni 8

1. Presentazione ANEV

L'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresenta uno dei principali riferimenti del settore eolico e si configura come un'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349. Costituita nel luglio 2002, riunisce oltre 100 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all'estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.

L'ANEV è presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA–GWEC–EWEA oltre ad aderire a UNI–CEI-AIEE. Concorrere alla promozione e all'utilizzazione della fonte eolica, preservando l'equilibrio fra il contesto ambientale e gli insediamenti, è uno degli scopi dell'Associazione, compresi quelli di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, e di curare la diffusione di una corretta informazione centrata su dati reali.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio ha spinto l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste, che ha portato negli anni alla sottoscrizione di vari Protocolli d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE, finalizzati a diffondere l'eolico nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio. L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato sia nell'auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni per la definizione della normativa e della regolazione di settore, sia con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi.

***

2. Introduzione

Il presente documento illustra le osservazioni e le proposte dell'ANEV sullo *Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, concernente i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, attualmente in esame come Atto del Governo n. 332.

Le analisi e le proposte qui contenute fanno riferimento agli articoli del testo originario del D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, noto come Testo Unico FER, tenendo altresì conto delle modifiche introdotte dal correttivo, con l'obiettivo di evidenziare le aree di possibile miglioramento e le priorità operative all'interno del quadro normativo complessivo.

Va riconosciuto come il legislatore abbia recepito diverse istanze del settore, introducendo innovazioni significative che contribuiscono a rafforzare la disciplina normativa. Tra gli elementi positivi si segnalano, in particolare: l'inclusione degli impianti di accumulo tra le tecnologie beneficiarie delle semplificazioni previste dal Testo Unico; la conferma dell'interesse pubblico prevalente per gli impianti collocati in aree idonee; la definizione più chiara di concetti fondamentali quali impianto ibrido, opere connesse e infrastrutture indispensabili; l'automatica compatibilità urbanistica degli impianti situati in aree idonee o in zone di accelerazione; l'ampliamento dell'ambito di applicazione della PAS con termini di efficacia più adeguati; nonché le disposizioni che rafforzano la certezza giuridica in materia di oneri concessori, garanzie finanziarie e interventi di potenziamento e repowering.

Tali innovazioni rappresentano un contributo rilevante in termini di semplificazione amministrativa e di sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Al contempo, permangono alcune criticità che potrebbero limitarne l'efficacia complessiva.

L'ANEV ritiene quindi essenziale evidenziare gli aspetti ancora suscettibili di miglioramento, formulando proposte mirate finalizzate a consolidare il percorso di semplificazione normativa e a rendere più lineari ed efficienti i procedimenti autorizzativi. Le osservazioni sono presentate in forma puntuale rispetto ai singoli articoli del decreto, con l'obiettivo di incrementare la chiarezza normativa, l'efficienza procedurale e la coerenza del quadro regolatorio in materia di fonti rinnovabili.

4. Considerazioni puntuali

Osservazioni e proposte agli articoli del D.lgs. 190/2024

1. **Articolo 2, comma 2 – Pubblica utilità e PAS/AU**

   È opportuno chiarire che la dichiarazione di pubblica utilità costituisce condizione propedeutica all'attivazione delle procedure espropriative previste nel regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e dell'Autorizzazione Unica (AU), richiamando espressamente gli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3.

2. **Articolo 4, comma 1 – Nuove definizioni**

   Si propone l'introduzione di definizioni specifiche relative a: *intervento di modifica, rifacimento totale o parziale, volumetrie di servizio e area occupata dall'impianto.* In particolare:

- La definizione di *"volumetrie di servizio"* dovrebbe include qualsiasi volume costituente l'impianto, ovvero ad esempio la torre dell'aerogeneratore, le cabine elettriche, le fondazioni e le opere di connessione alla rete elettrica.
- La definizione di "*avvio della realizzazione*" è opportuno si riferisca in generale alla data di inizio dei lavori e nei casi di partecipazione ai regimi di sostegno all'assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che renda l'investimento irreversibile, escludendo le attività preliminari quali progettazione, studi di fattibilità, acquisizione terreni o contratti preliminari. La definizione di "*area occupata dall'impianto eolico*" dovrebbe fare riferimento all'area di sito di impianto eolico di cui ai punti 1 e 2 della lettera d), paragrafo 1, Sezione II, Allegato A (del decreto legislativo 190/2024).

3. **Articolo 5, comma 2 – Piattaforma SUER**

   Si ritiene opportuno consentire la trasmissione preventiva dei modelli unici semplificati alla piattaforma SUER, quindi prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, ovvero entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di garantire maggiore certezza procedurale e ridurre il rischio di contestazioni da parte dei Comuni.

4. **Articolo 6 – Durata dei titoli e scelta del regime**

   Si suggerisce di estendere il periodo di validità ed efficacia dei titoli in modo di coprire la vita

utile dell'impianto, includendo eventuali interventi di potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione o ricostruzione integrale.

5. **Articolo 6, comma 3 – Regimi amministrativi**

   Si propone di precisare che un progetto è considerato unico qualora comprenda più interventi relativi alla medesima fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue nonché riconducibili a uno stesso proponente, escludendo i progetti già esistenti, abilitati o autorizzati.

6. **Articolo 7, comma 1 – Titoli edilizi**

   Si ritiene opportuno eliminare l'obbligo di acquisizione preventiva dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi, mantenendo quale requisito la disponibilità della superficie interessata.

7. **Articolo 7, comma 9 – Modello unico per modifiche e repowering**

   Gli interventi di modifica, rifacimento, repowering e le torri anemometriche temporanee dovrebbero essere soggetti esclusivamente alla presentazione del modello unico semplificato o, in alternativa, a comunicazione di edilizia libera, in quanto tali interventi non comportano aumento della superficie occupata o del numero di aerogeneratori.

8. **Articolo 8, comma 2 – Procedure di esproprio per opere connesse e infrastrutture indispensabili**

   Si ritiene opportuno estendere la possibilità di attivare procedure espropriative a tutte le opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, comprese strade o accessi, richiamando le definizioni già inserite nell'articolo 4.

9. **Articolo 8, comma 4 – Titoli edilizi e compensazioni**

   Si suggerisce di eliminare obblighi aggiuntivi di titoli edilizi per interventi in regime di attività libera e di sostituire il riferimento alla "produzione attesa" con "energia prodotta" per le misure di compensazione, al fine di garantire certezza dell'onere per il produttore.

10. Articolo 8, comma 8 – Compatibilità con strumenti urbanistici

È opportuno stabilire che, per la PAS, gli interventi ricadenti in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 190/2024 siano considerati compatibili con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti senza necessità di ulteriori atti.

11. Articolo 8, comma 10-bis – Termini decreto di esproprio

Si ritiene opportuno eliminare il termine perentorio di un anno per l'esecuzione del decreto di esproprio nell'ambito della PAS, oppure di applicarlo esclusivamente a seguito dell'adozione del decreto di esproprio, non alla sua esecuzione.

12. Articolo 8, comma 11 – Cause di forza maggiore

Si propone di escludere dal computo dei termini di decadenza i ritardi derivanti da cause di forza maggiore e di subordinare la realizzazione della parte non ultimata a nuova procedura abilitativa semplificata.

13. Articolo 9 – Autorizzazione Unica (AU)

- **c.1, c.3, c.10 – Titoli Edilizi**: l'obbligo di titoli edilizi preliminari può essere integrato nel procedimento unico; la documentazione deve comprendere disponibilità dell'area, valutazioni ambientali, autorizzazioni paesaggistiche, eventuali espropri.
- **c.4 – Procedibilità automatica delle istanze**: si propone garantire automatica procedibilità dell'istanza in caso di mancato riscontro entro termini.
- **c.3 e c.10-bis – Compatibilità con gli strumenti urbanistici e Termini di decreto di esproprio**: riteniamo necessario armonizzare procedure espropri e compatibilità urbanistica con quanto previsto per la PAS eliminando del tutto la previsione del termine annuale o in subordine applicando tale a partire dall'adozione del decreto di esproprio.
- **c.11 – Decorrenza dei termini**: il provvedimento autorizzatorio unico ha una efficacia temporale almeno quinquennale; la decadenza è legata in caso del mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancato completamento dei lavori di costruzione entro i termini stabili nella determinazione di cui al comma 10.
- **c.14 - VIA**: si suggerisce di preservare la possibilità di richiedere la VIA separatamente dall'AU.

- **Art.9 c. bis (introdotto dal correttivo) . Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore**: si chiede di estendere a tutti i progetti la valutazione ambientale "differenziale" basata solo sugli impatti differenziali tra i nuovi progetti (oltre a quelli di repowering) e il progetto originale, ripristinando la disposizione già esistente ma abrogata con il DLGS 190/24.

14. Articolo 10 – Istanze concorrenti, Termini per PAU/AU e regime concessorio

È opportuno prevedere modalità e tempistiche puntuali per la valutazione delle istanze concorrenti, stabilire la decadenza della concessione solo se la PAS/AU non è presentata entro 180 giorni dal rilascio della concessione medesima (escluse opere connesse e infrastrutture indispensabili), consentire proroga o rinnovo delle concessioni e chiarire che le disposizioni non si applicano alle opere di rete.

15. Allegati A e B

- **Allegato A, Sez. II, lett. n)**: si suggerisce di estendere l'autorizzazione in edilizia libera ai sistemi di accumulo anche per impianti ibridi.
- **Allegato B, Sez. II, lett. o)**: si propone di consentire modifiche alle opere di connessione di rete esistenti, purché rispettino vincoli ambientali, archeologici e paesaggistici, qualificandole come interventi non sostanziali nel regime autorizzativo semplificato.

5. Conclusioni

In conclusione, le osservazioni e proposte illustrate mirano a garantire maggiore chiarezza normativa, certezza procedurale e proporzionalità nell'applicazione del D.lgs. 190/2024. L'adozione dei chiarimenti e delle integrazioni qui esposti contribuirebbe a rendere più efficiente il quadro autorizzativo per gli interventi sulle fonti rinnovabili, assicurando nel contempo il rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici. Tali interventi permetterebbero di contemperare in maniera equilibrata la semplificazione amministrativa con la tutela del territorio, rafforzando la certezza del diritto per tutti i soggetti coinvolti.

ANEV

Associazione Nazionale Energia del Vento